

## CANE IN AUTO

Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli ha confermato la validità dell'articolo 169 comma 6 del Codice della Strada. Se trasportiamo un cane, solo un cane, in auto, non vi è alcuna posizione predefinita né uso obbligatorio di reti rigide divisorie fra parte anteriore e posteriore dell'abitacolo. L'importante è che la conduzione del cane non ostacoli la normale guida.

La sentenza, n.111 del 17 novembre scorso, cancella così la sanzione irrogata dai Carabinieri ad un automobilista che era stato fermato con un cane, peraltro di piccola taglia, sul sedile accanto a quello di guida. Il magistrato onorario ha accolto la tesi del ricorrente.

Per le modalità di trasporto in auto anche dopo il varo della Legge 1 agosto 2003 n.214 vige il comma 6 dell'articolo 169 del Codice della Strada, titolo V "Norme di comportamento", Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore: *Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria, per il trasporto a fini commerciali, ndr) è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (ex ufficio provinciale della Direzione generale della Motorizzazione Civile Trasporti in Concessione, attenzione al bollino posto alla vendita come quello dei caschi regolari, ndr).* Per un solo cane, quindi, nessuna rete divisoria, basta porlo sul sedile o vano posteriore.

Chi contravviene a questo comma 6 incappa espressamente nella previsione del successivo comma 10 che prevede *"il pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10"* ed un punto di penalità che si raddoppia - come tutte le perdite di punti - per chi ha la patente da meno di tre anni, conseguita successivamente alla data del 1° ottobre 2003.

Sui mezzi a due ruote, articolo 170 del Codice della Strada, è permesso il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore che non sporga tanto lateralmente o longitudinalmente rispetto alla sagoma del mezzo ovvero impediscano o limitino la visibilità del conducente. No, quindi, al cagnolino posto quasi a cavallo del ciclomotore come qualche volta succede di vedere né tantomeno di corsa al seguito del "tutore" con strangolamenti già verificatisi. E' in pericolo la sicurezza di umano con casco ed animale, senza.